



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

Ordine degli Avvocati di Napoli
Anno/N. Prot. : 2021 / 000607
Data prot. : 14/01/2021
DOCUMENTO IN USCITA
Cod. classif. : 04-01

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 GENNAIO 2021

Omissis..

Il Consiglio

- **VISTO** – che con delibera dell'8/1/2021, con riferimento al rilascio delle copie esecutive telematiche, si è preso atto delle disposizioni della Corte di Appello di Napoli, del Tribunale di Napoli e dei rispettivi Dirigenti Amministrativi nel contempo **PRECISANDO** che per le copie esecutive estratte direttamente dall'Avvocato ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012 n. 221, **non è dovuto il relativo diritto** così come previsto dall'art. 268, comma 1 bis, del D.P.R. n. 115/2002.

CONSIDERATO – che a supporto di quanto precisato è stato affermato che l'art. 23, comma 9 bis del D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18/12/2020 n. 176, ha previsto che *“le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'art. 16-undecies del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012 n. 221, equivalgono all'originale”*; e che quando le copie sono estratte direttamente dall'Avvocato, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012 n. 221, **non è dovuto il relativo diritto** così come previsto dall'art. 268, comma 1 bis, del D.P.R. n. 115/2002;

TENUTO CONTO – che i Dirigenti Amministrativi del Tribunale e della Corte di Appello di Napoli ritengono che le copie esecutive estratte dall'Avvocato in forma telematica debbano essere soggette al pagamento dei diritti previsti per il rilascio delle copie, **mentre ad esempio la Corte di Appello di Milano, il Tribunale di Bari ed il Tribunale di Bologna hanno emesso provvedimenti riconoscono il rilascio telematico delle copie esecutive senza pagamento dei diritti**;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

RITENUTO – che sia assolutamente necessario **che vi sia uniformità su tutto il territorio nazionale in relazione all'applicazione dell'esenzione dal pagamento dei diritti di cancelleria per le copie esecutive estratte in via telematica dagli Avvocati;**

DELIBERA

di chiedere al **CNF** di inoltrare **con urgenza** un quesito al Ministero della Giustizia affinché sia chiarito se per le copie esecutive estratte direttamente dall'Avvocato ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012 n. 221, **non è dovuto il relativo diritto così come previsto dall'art. 268, comma 1 bis, del D.P.R. n. 115/2002.**

Si allegano per pronta lettura provvedimenti in tema della Corte di Appello di Milano, del Tribunale di Bari e del Tribunale di Bologna.

Si comunichi con immediatezza al CNF.

Omissis..

F.to IL SEGRETARIO

Avv. Giuseppe Napolitano

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Antonio Tafuri

Per copia conforme all'originale.

Napoli, 14 gennaio 2021

Il Consigliere Segretario
Avv. Giuseppe Napolitano

